



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO : Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio (D.C.C. 23 giugno 2018 n. 18), per l'agevolazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, nonché per la definizione delle tolleranze costruttive ed esecutive.

L'anno DUEMILAVENTUNO addi DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/Valerio	Sindaco	SI	
TRIBAUDINO/Alessandro	Consigliere	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere	SI	
COMINETTI/Marina	Consigliere	SI	
DODI/Barbara	Consigliere	SI	
GOSZTONYI Alessandro	Consigliere	SI	
MAROCCO/Selene	Consigliere	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere		SI
TUNINETTI/GIORGIO	Consigliere	SI	
BERGIA/Caterina	Consigliere	SI	
BRUNETTI/Gianpiero	Consigliere	SI	
GORGO/Patrizia	Consigliere		SI
INVERSO/Enrico	Consigliere	SI	
MAERO/ANDREA	Consigliere	SI	
Totale		15	2

Con l'intervento e l'opera della Signora **dott.ssa Luisa SILVESTRI**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio (D.C.C. 23 giugno 2018 n. 18), per l'agevolazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, nonché per la definizione delle tolleranze costruttive ed esecutive.

Il Sindaco dà la parola al Consigliere BONETTO che ampiamente illustra il contenuto della deliberazione.

Il Sindaco concede poi la parola ai Sigg.ri Consiglieri di cui sono riportati in sintesi gli interventi.

Interviene il Consigliere MAERO elencando gli interventi che il Gruppo che rappresenta ha dato per migliorare la proposta iniziale portata in Commissione.

Il SINDACO risponde che il lavoro della Commissione a seguito di un confronto tra le parti porta ad un risultato, è quindi inopportuno quanto evidenziato.

Interviene il Consigliere INVERSO chiedendo che venga allegata agli atti una versione differente della proposta di deliberazione soprattutto omettendo il termine "Inspiegabilmente" (*documento che si allega alla presente sotto la lettera A*)

Il Consigliere BRUNETTI chiede che venga inserito un emendamento prima del punto A1) del testo deliberativo (*documento che si allega alla presente sotto la lettera B*);

Il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di votare in merito all'accoglimento dell'emendamento.

Ad unanimità il Consiglio Comunale approva l'inserimento dell'emendamento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B.

Successivamente, il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di votare sul punto.

Segue testo deliberativo.

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto misure urgenti in materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19; oltre a queste misure detta disposizione al Titolo V "Misure fiscali" (articoli 119 e 121) ha previsto l'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante (c.d. superbonus) per le spese sostenute per specifici interventi in ambito di miglioramento dell'efficienza energetica, ma non solo, in quanto nel "superbonus" sono ricompresi anche gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'installazione di impianti fotovoltaici ed il posizionamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

I termini temporali di applicazione della detrazione dei citati interventi, inizialmente previsti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono stati successivamente prorogati con alcune specifiche disposizioni legislative, ad oggi sono i seguenti:

- 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici unifamiliari;
- 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. "mini-condomini"), termine esteso al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;

- 31 dicembre 2022, per i condomini, a prescindere dalla percentuale di lavori realizzati;
- 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli ex I.A.C.P., comunque denominati (in Piemonte A.T.C.), termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori.

Le nuove disposizioni, peraltro, si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti, in misura inferiore, per gli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente (cd. “bonus ristrutturazioni”), di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “eco-bonus”), di interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici (c.d. “sisma-bonus”) e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. “bonus facciate”), nonché altre fattispecie minori (“bonus verde”, “bonus mobili” e “bonus idrico”).

Per quanto attiene più specificatamente agli aspetti connessi al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, l’incentivo è previsto per gli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare”; inoltre detti interventi devono, comunque, “assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari, ovvero se questo non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrarsi con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)”. I sistemi di isolamento a “cappotto”, congiuntamente al posizionamento di pannelli solari termici e/o fotovoltaici, risultano sovente i sistemi maggiormente efficaci e in alcuni casi, i soli attuabili per i fini di cui sopra.

Per agevolare la realizzazione di tali interventi l’Amministrazione, per quanto nelle proprie facoltà e contemperando esigenze diverse, intende introdurre alcune integrazioni normative al vigente Regolamento Edilizio, relativamente ai cappotti isolanti, allo scorporo degli extra-spessori delle strutture dei volumi riscaldati anche per le nuove costruzioni, allo scorporo delle serre captanti e tampone, al posizionamento dei pannelli solari, alla definizione e parametrizzazione delle tolleranze esecutive/costruttive, al recepimento della nuova disposizione statale in materia di ricarica dei veicoli elettrici, nonché alla modifica/adeguamento dell’altezza dei parapetti e delle ringhiere, il tutto come riassunto nei seguenti punti e meglio dettagliato negli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

Al fine di valutare gli impatti delle disposizioni che verranno introdotte con la presente deliberazione, entro circa un anno dalla data di entrata in vigore dovrà essere effettuata una specifica “verifica” per valutare gli impatti e le eventuali problematiche applicative delle nuove disposizioni.

A1) Interventi di coibentazione esterna degli edifici esistenti

In tema di interventi di coibentazione dall’esterno “a cappotto”, o comunque con intonaci di consistente spessore, dei fronti degli edifici prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico, fermi restando gli eventuali vincoli derivanti dalle varie forme di tutela operanti sui vari edifici, si evidenzia che, in generale, l’attuale Regolamento Edilizio non prevede alcuna possibilità di realizzazione di coibentazioni (anche minime) sullo spazio pubblico o di uso pubblico, ma prevede esclusivamente la possibilità di inserimento di alcuni corpi aggettanti (elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine), compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all’altezza di 3,00 m, per una sporgenza massima di 5 cm, con possibilità di maggiori sporgenze, fino a 35 cm dal citato filo di fabbricazione, per le inferriate poste ad un’altezza superiore a 2,20 m dal piano del marciapiede.

Pertanto, al fine di incentivare gli interventi di efficientamento energetico, a prescindere dagli importanti, ma temporanei, incentivi fiscali si propone di introdurre specifiche disposizioni atte a permettere la realizzazione dei c.d. "cappotti isolanti" anche su spazi pubblici o di uso pubblico fino a 15 cm. di spessore, nel rispetto di alcune condizioni che garantiscano la pubblica fruibilità degli spazi stessi e fermo restando che tali opere restano in regime di occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico, avendo nel contempo garanzie sulla stabilità e sicurezza nel tempo di tali interventi, al fine di evitare future situazioni di pericolo.

A tal fine si rappresenta che con specifico atto deliberativo verranno modificate le tariffe (approvate con D.G.C. 18/3/2021 n. 47) di cui al "Regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico" (approvato con D.C.C. 1/3/2021 n. 4), prevedendo per gli interventi in questione una riduzione del 90% del canone per le occupazioni di spazio ed aree pubbliche o di uso pubblico.

Conseguentemente per rendere pienamente operativa tale possibilità occorre, tuttavia, integrare il vigente Regolamento Edilizio con specifiche e corrispondenti norme edilizie.

Nel contempo, viene precisato che al fine di non pregiudicarne i "caratteri storico-artistici" nonché la "classificazione storica" di taluni edifici, gli interventi di coibentazione "a cappotto", o comunque con intonaci di consistente spessore, potranno essere effettuati solamente a condizione che non vadano a pregiudicare apparati decorativi, quadranti solari, bugnati, finti bugnati, tessiture murarie a vista caratteristiche, cornici alle aperture, cornicioni modanati, ecc. ed a condizione che venga ottenuto il parere favorevole di competenza del "soggetto" preposto alla tutela dell'immobile; inoltre viene esplicitato quando risulta essere necessaria la realizzazione dei "saggi stratigrafici atti a certificare l'inesistenza di apparati decorativi coperti e non visibili".

In base a quanto sopra si è previsto l'adeguamento dell'art. 107 del vigente Regolamento Edilizio, con l'integrazione del comma 3, l'integrazione della lettera c) del comma 4 e l'inserimento delle nuove lettere d), e), f) e g) al comma 4, nonché l'inserimento dei nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

A2) Interventi incentivanti il recupero del patrimonio edilizio ed incentivazione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Sempre in materia di miglioramento energetico degli edifici si segnala che il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73, entrato in vigore il 29 luglio 2020, ha abrogato il comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, tale comma recitava *"Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile."*

Pertanto, al fine di ottenere un sempre maggiore miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, si propone di integrare i contenuti dell'articolo 45.1 del Regolamento Edilizio, con

l'inserimento di una disposizione simile a quella statale previgente atta ad agevolare il citato efficientamento anche per le nuove costruzioni, in modo da ammettere lo "scorporo" dei maggiori spessori delle strutture (murature, solai e coperture), dall'applicazione di alcuni parametri urbanistico-edilizi (superficie coperta, superficie lorda, volumetria, altezza, distanze da confini e strade) di esclusiva competenza comunale. Peraltro, la disposizione inerente il c.d. "calcolo convenzionale" (o "conteggio virtuale") che lo scorso luglio è stata inspiegabilmente abrogata (dall'art. 13 D.Lgs. 73/2020), si era "cristallizzata" nella sua applicazione fin dal maggio 2007 (prima con l'art. 8 L.R. 13/2007, poi con l'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 ed in ultimo con l'art. 14 del D.Lgs. 102/2014 nella versione precedente al D.Lgs. 73/2020).

Nel contempo si ritiene di dover introdurre anche una disposizione atta ad agevolare la coibentazione dei volumi riscaldati degli edifici esistenti a contatto con i sottostanti volumi o spazi non riscaldati, nella fattispecie ammettendo una limitata riduzione dell'altezza netta autorizzata nei pilotis, nei porticati e nei locali accessori non adibiti alla permanenza di persone (cantine, magazzini, sgomberi, lavanderie, autorimesse e similari), il tutto nel rispetto delle specifiche altezze minime imposte da norme settoriali sovraordinate.

Infine, con l'occasione ed a mero scopo di fornire un quadro agli operatori, si propone di richiamare in sintesi gli oggetti delle disposizioni sovraordinate che, a vario titolo, incentivano il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per una maggior conoscenza e dettaglio, gli estremi normativi delle varie disposizioni verranno inseriti (e aggiornati) con una specifica circolare dell'Area Edilizia, da pubblicarsi nell'apposita sezione del sito internet comunale.

In base a quanto sopra si è previsto l'inserimento del nuovo sottopunto 45.1.a all'articolo 45.1, del vigente Regolamento Edilizio.

A3) Serre solari incentivanti il miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Con il medesimo fine di incentivare l'efficientamento energetico degli edifici (in particolare quelli esistenti), si propone di introdurre una specifica disposizione inerente lo "scorporo" delle serre solari (captanti e tampone, come definite all'Allegato alla D.G.R. 4/8/2009 n. 45-11967), dall'applicazione di alcuni parametri urbanistico-edilizi (superficie coperta, superficie lorda e volumetria). Peraltro, detta disposizione inerente il non conteggio di dette strutture è rimasta presente nel panorama legislativo piemontese dal 2007 (art. 8 L.R. 13/2007) al 2015 (anche questa inspiegabilmente-abrogata dall'art. 42 L.R. 3/2015).

In base a quanto sopra si è previsto l'adeguamento dell'art. 122 del vigente Regolamento Edilizio, con la modifica del comma 1 e l'inserimento dei commi 2 e 3.

A4) Pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici

Inoltre al fine di chiarire il posizionamento dei pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli immobili ricadenti all'interno della zona del centro storico (A.1), in quella di corona allo stesso (BR.1), nonché sugli edifici di interesse storico artistico documentario individuati dal P.R.G.C. vigente e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, sempre nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e paesaggistici degli ambiti in questione, si propone di integrare la norma vigente, stabilendo anche una differenziazione della percentuale di copertura della superficie della falda per le zone ed immobili prima citati.

In base a quanto sopra si è previsto l'adeguamento dell'art. 124 del vigente Regolamento Edilizio, con la modifica del comma 8.

B) Definizione tolleranze costruttive ed esecutive ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Edilizio tipo regionale (approvato con D.C.R. 28 novembre 2017 n. 247-45856).

Preso atto che le "tolleranze esecutive" di cui all'art. 6-bis della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 (articolo introdotto dal comma 1 dell'art. 78 della L.R. 29 maggio 2020 n. 13) dovranno essere definite con apposita deliberazione della Giunta Regionale (ai sensi del comma 6 dell'art. 6-bis).

Rilevato, inoltre, che le "tolleranze costruttive" di cui all'art. 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (articolo introdotto dalla lettera p - comma 1 - dell'art. 10 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120) risultano essere troppo generiche ed indefinite per consentirne una reale e operativa applicazione.

Riscontrato inoltre che le "istruzioni" presenti nel Regolamento Edilizio tipo regionale (approvato con D.C.R. 28 novembre 2017 n. 247-45856) ai fini delle predisposizioni dei singoli Regolamenti Edilizi comunali prevedono, con specifico riferimento all'articolo 67 rubricato "Misure di cantiere e eventuali tolleranze", che *"Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel D.P.R. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter (ora articolo 34-bis - n.d.r.) e nella L.R. 19/1999, articolo 6"*, si ritiene utile e opportuno che l'Amministrazione, in attesa di ulteriori indicazioni sovraordinate (che quando emanate prevarranno sulle presenti), definisca, parametrizzi e dettagli alcune locuzioni troppo generiche delle citate "tolleranze esecutive/costruttive".

In base a quanto sopra si prevede la sostituzione dell'attuale articolo 67 del vigente Regolamento Edilizio.

C) Ricarica veicoli elettrici a servizio degli edifici

Preso atto che il comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 10/6/2020 n. 48 (entrato in vigore l'11/6/2020) è andato ad abrogare i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'art. 4 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i. che regolamentavano le ricariche per i veicoli elettrici a servizio degli edifici e che dette disposizioni sono state sostituite dalla lettera b) - comma 1 - art. 6 e dall'art. 16 del D.Lgs. 10/6/2020 n. 48.

Rilevato che il nuovo comma 1-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e s.m.i. (come introdotto dal prima citato D.Lgs. 48/2020) ha previsto nuovi e diversi obblighi per le ricariche per i veicoli elettrici a servizio degli edifici, con obbligo di recepimento nei Regolamenti edilizi comunali e che dette nuove disposizioni sono operative dall'8/12/2020 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 48/2020), risulta essere necessario adeguare l'attuale disposizione.

In base a quanto sopra si è previsto l'adeguamento dell'art. 102 del vigente Regolamento Edilizio, con la sostituzione dei commi 1 e 2.

D) Modifica altezza parapetti e ringhiere

In ultimo, a seguito di esigenze manifestate dagli Uffici nell'applicazione del vigente Regolamento Edilizio (approvato nel giugno 2018), si propone di adeguare l'altezza minima dei parapetti e delle ringhiere, al fine di allinearla a quella statale vigente (da 1,1 m. a 1,0 m.), nel contempo, al fine di lasciare un po' più di spazio alla progettualità, si propone anche l'adeguamento dell'altezza massima (da 1,2 m. a 1,3 m.).

In base a quanto sopra si è previsto l'adeguamento dell'art. 107 del vigente Regolamento Edilizio, con la modifica della lettera a) del comma 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Vista la D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 (B.U.R. 4/1/2018), inerente il "Recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale", in cui si prevede che i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Vista la D.C.C. 23 giugno 2018 n. 18, con cui il Comune di Racconigi ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio in recepimento ed in conformità alla D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017.

Visto l'articolo 3 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i., con cui si disciplina l'approvazione del regolamento edilizio tipo regionale, dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle relative varianti.

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Visto il P.R.G.C. vigente, approvato con la D.G.R. 27 marzo 2017 n. 23-4823 e la successiva D.G.R. 2 maggio 2017 n. 41-4962 per rettifica per errore materiale.

Vista la D.G.C. 4 giugno 2021 n. 87, inerente il conferimento dello specifico atto di indirizzo alla predisposizione ed alla redazione della proposta di modifica/integrazione del vigente Regolamento Edilizio, da sottoporsi preliminarmente all'esame consultivo della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia nonché alla valutazione della Commissione consiliare n. 3, al fine di addivenire alla stesura della modificazione del Regolamento da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Visto il coinvolgimento della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia, nonché della Commissione consiliare n. 3 (Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile - Agricoltura), con trasmissione della nota 7 giugno 2021 prot. n. 11759.

Viste le considerazioni pervenute dalla Commissione Locale per il Paesaggio con nota 30 giugno 2021 prot. n. 13149 e le relative note tecniche degli Uffici comunali in data 15 settembre 2021, nonché il parere della stessa Commissione in data 16 settembre 2021.

Preso atto che la Commissione Edilizia non ha fatto pervenire alcuna osservazione e proposta.

Dato atto che la proposta di modifica ed integrazione del presente Regolamento Edilizio è stata analizzata dalla Commissione consiliare consuntiva n. 3 (Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile - Agricoltura) in apposite sedute, tenutesi il 5 agosto, il 30 agosto, il 6 settembre ed il 24 settembre 2021.

Visto il coinvolgimento dei Professionisti locali, con trasmissione a mezzo di posta elettronica in data 6 ottobre 2021 della nota 4 ottobre 2021 prot. n. 19197 ed il relativo incontro tenutosi lo scorso 18 ottobre sia in presenza che on-line.

Viste le osservazioni pervenute dai Professionisti locali e le relative controdeduzioni esaminate nella dalla Giunta comunale nella seduta dello scorso 3 novembre.

Acquisito il parere favorevole reso dal Dirigente U.M.D. 2 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

presenti n. 15

astenuti n. /

votanti n. 15

voti favorevoli n. 15

voti contrari n. 0 (zero)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa che qui integralmente si richiamano, le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio, nella fattispecie relativamente agli articoli 45, 67, 102, 107, 122 e 124, come riportato negli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le definizioni delle tolleranze costruttive ed esecutive previste all'articolo 67 avranno effetto fino all'emanazione di norme sovraordinate in materia;
- 3) di dichiarare che le presenti modifiche al Regolamento Edilizio sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, della L.R. 19/1999 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che le modifiche introdotte dovranno essere applicate alle pratiche presentate e/o depositate successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione;
- 6) di dare mandato agli Uffici di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte, ai sensi del comma 4, dell'articolo 3, della L.R. 19/1999 e s.m.i. e di redigere un testo coordinato del Regolamento Edilizio da pubblicarsi sul sito internet del Comune;
- 7) di valutare gli impatti delle disposizioni che verranno introdotte con la presente deliberazione, stabilendo che entro circa un anno dalla data di entrata in vigore dovrà essere effettuata una specifica "verifica" per valutare gli impatti e le eventuali problematiche applicative delle nuove disposizioni.

Con successiva ed unanime votazione, il Consiglio Comunale dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4 comma del dec. Lgs. 267/2000.

FS

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Luisa SILVESTRI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 19/11/2021 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Luisa SILVESTRI)